

Accordo 22 febbraio 2001 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO TRA IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, I COMUNI, LE COMUNITÀ MONTANE, PER LA DEFINIZIONE DI LINEE PROGRAMMATICHE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI, DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, RECANTE: "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI".

in G.U. 17 aprile 2001, n. 89

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 8, comma 1, dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nonché di svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e in particolare il comma 1 dell'art. 1 con il quale viene disciplinato, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato;

Visto l'art. 11, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che prevede che si possano stipulare convenzioni di integrazione lavorativa tra datori di lavoro e servizi competenti, finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti disabili, anche al fine di assicurare al lavoratore un avviamento al lavoro confacente alle sue caratteristiche professionali ed umane;

Visto il precedente accordo (rep. atti n. 200/C.U.) sancito da questa Conferenza del 16 dicembre 1999, relativo all'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici all'impiego;

Visto il documento di linee programmatiche in oggetto, trasmesso il 20 novembre 2000 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che, nella riunione tecnica Stato-regioni enti locali il 24 gennaio 2001, i rappresentanti delle regioni e dell'UPI, nel manifestare alcune perplessità sull'intero documento hanno chiesto di istituire un sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio e il Ministero del lavoro si è impegnato a riscrivere il documento citato sotto forma di accordo;

Vista la nota del 7 febbraio 2001 con la quale il Ministero del lavoro e della



BEA LEX

Sicurezza ed Igiene del Lavoro
Raccolta Normativa - 10[^] rev., anno 2001

previdenza sociale ha trasmesso il documento delle linee guida e il relativo schema di accordo con le modifiche convenute nella riunione tecnica del sottogruppo tenutasi il 5 febbraio u.s.;

Considerato che, il 12 febbraio 2001 in sede tecnica Stato-regioni-enti locali, i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso una valutazione positiva sulla proposta di accordo in esame;

Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e le province autonome, hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto, con la raccomandazione al Governo che INPS e INAIL forniscano il più celermente possibile alle loro sedi periferiche le necessarie indicazioni procedurali per specificare le modalità tecniche di fruizione, da parte delle imprese, dei benefici previdenziali e assicurativi derivanti dagli inserimenti lavorativi di persone con handicap, in base alle convenzioni tra servizi per l'impiego e imprese, previste dall'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Sancisce il seguente accordo, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, nei termini sottoindicati:

considerato che la legge 12 marzo 1999, n. 68, privilegia, quale strumento di inserimento mirato dei lavoratori disabili, l'attivazione delle convenzioni, stipulate dai datori di lavoro con i servizi competenti attraverso la sperimentazione di iniziative dirette a rendere compatibili la realtà produttiva con la propensione al lavoro dei disabili;

considerato che, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla suindicata legge n. 68/99, si rende necessario procedere ad un processo di armonizzazione sul territorio nazionale;

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane;

Convengono

quanto segue:

che le presenti linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, costituiscono un modello di riferimento prefigurante i contenuti minimi delle convenzioni sul quale elaborare le singole fattispecie negoziali al quale conformarsi, nel rispetto delle rispettive competenze ed esigenze locali;

che le presenti linee programmatiche per la stipula delle convenzioni sono emanate previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in attuazione dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333: "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili "; che la nuova legge in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 1999, n. 68) privilegia, come strumento di inserimento mirato dei lavoratori disabili, le convenzioni stipulate dai datori di lavoro con i servizi competenti attraverso la sperimentazione di iniziative dirette a rendere compatibile la realtà produttiva con la propensione al lavoro del disabile;

che in tale modo si intende favorire la programmazione delle assunzioni, al fine di assicurare al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche professionali e umane e al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione delle specificità tecniche e organizzative dell'azienda;

che tenuto conto della rilevanza che tale progetto riveste ai fini della proficua attuazione della legge n. 68 del 1999, ed anche in funzione dell'accesso alle misure agevolative previste dalla legge medesima a valere sul fondo nazionale per l'inserimento dei disabili, si ritiene necessario procedere ad un intervento preliminare di armonizzazione sul territorio nazionale che, nel percorso tracciato dalle disposizioni legislative, individui un apposito modello di riferimento che prefiguri il contenuto minimo della convenzione sul quale elaborare le singole fattispecie negoziali;

che le predette linee programmatiche sono peraltro coerenti con l'accordo sugli standards dei servizi per l'impiego e costituiscono uno dei percorsi di intervento da privilegiare nella definizione e realizzazione del Master Plan sui servizi all'impiego, per la programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi comunitari nel periodo 2000-2006;

che nei programmi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con regioni e province, impegnarsi successivamente per rendere operativa anche la disposizione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 68, relativa alle convenzioni da stipularsi con i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione; la questione sarà comunque oggetto di ulteriore approfondimento;

che l'attività in corso potrà proseguire in seguito con riferimento all'art. 12 della legge n. 68, concernente le convenzioni stipulate tra cooperative sociali o disabili liberi professionisti, datori di lavoro e servizi per l'impiego;

che le presenti linee guida debbano rivestire carattere di generalità, in quanto il programma specifico e mirato di inserimento deve essere definito tenendo conto della persona cui è rivolto nonché del contesto socio-economico e lavorativo nel quale opera;

che sulla scorta delle esposte premesse, si individuano, come seguono, i punti meritevoli di costituire pilastri essenziali del nuovo assetto.

Obiettivi e modalità Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa connessa alla stipula delle convenzioni, i servizi per l'impiego sottopongono schemi di convenzioni-tipo all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 68, e procedono successivamente, in via diretta, alla stipula delle singole convenzioni di inserimento utilizzando il modello così formalizzato.

La stipula della convenzione è finalizzata alla progressiva copertura della quota d'obbligo.

La programmazione può riguardare l'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili ovvero parte di essa. Qualora la convenzione sia stipulata per la copertura parziale dei posti disponibili per i lavoratori disabili, per la restante quota il datore di lavoro utilizzerà, ai fini del totale adempimento degli obblighi, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68 del 1999 (chiamata numerica o nominativa, richiesta di autorizzazione a forme di esenzione, ricorrendone i requisiti).



BEA LEX

Sicurezza ed Igiene del Lavoro
Raccolta Normativa - 10[^] rev., anno 2001

Le convenzioni devono prevedere una durata legata ai seguenti parametri:

- a) il volume dell'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili in rapporto all'entità della copertura (totale o parziale) prevista dalla convenzione;
- b) la valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell'impresa in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto disabile;
- c) la valutazione dell'impegno diretto dal datore di lavoro relativo all'occupabilità del soggetto disabile in termini di partecipazione agli oneri per le attività di tirocinio di orientamento o di formazione professionale; ovvero attraverso l'attivazione della rete dei servizi territoriali: servizi per l'impiego, enti di orientamento e/o formazione professionale, cooperative sociali, enti bilaterali, organismi associativi; per la sottoscrizione e la durata di convenzioni successive alla prima il servizio competente valuterà: lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti;

gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione. Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione possono essere programmate secondo scansione predefinita, nel corso dell'intero periodo di validità delle convenzioni, anche indicando il numero percentuale degli avviamenti previsti per ciascun periodo di riferimento.

Il servizio competente, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti in materia di politiche dell'inserimento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assume iniziative propositive per assicurare qualificato supporto tecnico alle necessità manifestate dal datore di lavoro, anche nel corso di validità della convenzione; tale attività riguarda sia la selezione dei lavoratori da avviare, per la quale la convenzione dovrà preventivamente individuare tempi e modalità, sia l'attivazione di interventi formativi, di sostegno e di riqualificazione del lavoratore disabile, da promuovere d'intesa con il datore di lavoro e con le modalità previste dall'art. 4, comma 6, della legge n. 68 del 1999.

Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti non procedono ad avviamenti d'ufficio (numerico) ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie, per le unità lavorative dedotte in convenzione e per l'intera durata del programma, qualora sia dato regolare corso al programma graduale di assunzioni.

Tuttavia, se il servizio riscontra, nell'attività periodica di verifica, il mancato adempimento degli obblighi assunti in convenzione per fatto imputabile al datore di lavoro, il servizio medesimo procede all'avviamento per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie di cui alla legge n. 68 del 1999.

Eventuali scostamenti dalla pianificazione inizialmente stabilita, se di entità esigua rispetto al totale delle assunzioni effettuate e comunque non addebitabili a dinamiche aziendali e occupazionali non prevedibili al momento della stipula, non impediscono la rideterminazione dei termini delle convenzioni.

Gli inserimenti lavorativi dedotti nella convenzione possono essere effettuati anche interamente con chiamata nominativa, in deroga alle percentuali previste dall'art. 7 della legge n. 68 del 1999.

Va previsto che il datore di lavoro collabori all'attività di monitoraggio espletata dai servizi competenti, anche attraverso i propri organismi associativi o i soggetti abilitati e coinvolti nelle misure previste dalla convenzione, inviando al servizio medesimo delle relazioni informative periodiche, in accordo alla tempistica delle assunzioni programmate,



BEA LEX

Sicurezza ed Igiene del Lavoro
Raccolta Normativa - 10[^] rev., anno 2001

sullo stato di adempimento agli impegni occupazionali sottoscritti nella convenzione.

Eventi sopravvenuti.

Per i datori di lavoro per i quali, successivamente alla stipula della convenzione, sia sopravvenuta una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione, di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, la convenzione è sospesa per il corrispondente periodo.

Per i medesimi datori di lavoro e per quelli per i quali si sono verificati casi di sospensione nei novanta giorni precedenti la stipula della convenzione, la durata di questa può essere prorogata di un anno rispetto alla prevista scadenza.

La stipula della convenzione non impedisce, se ricorrono le condizioni previste, di accedere all'istituto dell'esonero parziale: in tal caso, la convenzione rimane operante per la parte eventualmente residua.

L'autorizzazione alla compensazione territoriale che incida sugli ambiti provinciali per i quali si è stipulata la convenzione comporta la corrispondente rimodulazione del numero delle assunzioni previste nella convenzione stessa.

Qualora la compensazione operi con l'effetto di assunzioni in eccedenza in aree per le quali il datore di lavoro assume in convenzione, la compensazione avrà valenza per il numero di unità non dedotte in convenzione, fatta salva la possibilità di rinegoziare, se necessario, i contenuti della convenzione.

Tipologie di inserimento.

La convenzione può avere ad oggetto tutte le ordinarie tipologie di inserimento previste dall'ordinamento. Tuttavia con essa dovrà essere perseguito l'obiettivo prioritario di assicurare il più possibile la stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro. Ciò anche in funzione dell'accesso alle agevolazioni concesse attraverso le risorse del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili, in vista delle quali i servizi competenti potranno predisporre modelli di convenzioni, alla cui adesione può collegarsi, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, l'automatica ammissione ai predetti benefici.

Qualora siano previsti periodi di formazione e di orientamento professionale, la convenzione dovrà indicarne i contenuti qualitativi e delineare il percorso formativo mirato e il risultato che si intende conseguire. La formazione e l'orientamento possono essere attuate sia nell'ambito di un rapporto di lavoro già instaurato, sia preliminarmente ad esso, purché il percorso formativo (tirocinio o stage) sia comunque finalizzato all'inserimento lavorativo e il modello formativo attivato sia adeguato alle capacità professionali possedute dal lavoratore. Per i periodi di formazione e di orientamento, la convenzione individua le modalità per lo svolgimento, anche in raccordo con i soggetti promotori ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale e determina le modalità di assunzione delle responsabilità e delle attribuzioni dei soggetti coinvolti nel programma di inserimento.

Il periodo di prova decorre dalla data dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ha durata pari a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro e può avere durata più ampia, purché non superiore a dodici mesi, prorogabili per un periodo massimo di sei mesi qualora l'inserimento lavorativo sia reso particolarmente difficoltoso a causa del grado e/o



BEA LEX

Sicurezza ed Igiene del Lavoro
Raccolta Normativa - 10[^] rev., anno 2001

del tipo di disabilità.

Disposizioni conclusive.

Per rendere più agevole l'instaurazione della procedura di stipula delle convenzioni, si ritiene che sia opportuno, per i datori di lavoro che operano in ambito pluriregionale, prevedere la possibilità di individuare modelli di convenzioni valide a livello nazionale, mediante accordo con il servizio competente per il territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, con contenuti adattabili alle specifiche esigenze territoriali, ferma restando la necessità di stipulare successivamente le singole convenzioni con ciascun servizio provinciale competente.

Inoltre, per assicurare la massima considerazione delle peculiarità di ciascun settore produttivo, alle linee guida potranno eventualmente conformarsi convenzioni-quadro di settore elaborate dalle associazioni rappresentative interessate e proposte, per la stipula del singolo accordo, dai datori di lavoro ad esse aderenti ai servizi provinciali competenti.

Le presenti linee programmatiche si applicano, in quanto compatibili, anche ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e con maggiore gradualità rispetto al differimento dell'obbligo pari a dodici mesi dalla nuova assunzione, già previsto dalle vigenti disposizioni amministrative di attuazione della legge 68/1999.

Roma, 22 febbraio 2001

Il presidente: Loiero